

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FALCUCCI, MONTINARO, ARGAN, ARFÈ,
CALLARI GALLI, VESENTINI, BOFFA, VOLPONI, NOCCHI, LONGO,
GRANELLI, BOMPIANI, BOGGIO, GRAZIANI, MEZZAPESA e
SERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1990

Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura

ONOREVOLI SENATORI. – Il Senato ha approvato il 20 giugno 1990 (in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 522 e n. 987) un disegno di legge avente per oggetto la riforma degli istituti italiani di cultura. Si tratta di un provvedimento che affronta organicamente, sotto il profilo istituzionale, normativo e strumentale, le strutture che presiedono all'attività culturale italiana all'estero.

La sua elaborazione ed approvazione ha richiesto un tempo che viene quasi a coincidere con il termine fissato dalla legge 25 luglio 1988, n. 320, per la conclusione del servizio all'estero di una notevole parte dei direttori, vice direttori, addetti presso gli istituti italiani di cultura.

Tale termine è fissato al 31 agosto 1990.

È facile intuire quali difficoltà deriverebbero al funzionamento degli istituti se, alla data sopraindicata, nessuna nuova disposizione legislativa venisse emanata.

Mentre si deve considerare obiettivo primario il perseguimento di una normativa idonea a porre le nostre strutture finalizzate alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero su basi più appropriate al ruolo che la collaborazione culturale deve avere nelle relazioni fra i popoli, si devono però porre in essere le iniziative opportune onde evitare una interruzione traumatica dell'attività degli istituti.

A tal fine viene presentato questo disegno di legge, a firma di senatori membri delle Commissioni esteri e pubblica istruzione, appartenenti a diversi gruppi parlamentari.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esso consta di un solo articolo con il quale si prevede che il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero in qualità di direttore, vice direttore, addetto presso gli istituti italiani di cultura, la cui restituzione ai ruoli di provenienza è stata sospesa ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 320, è mantenuto in servizio sino al 31 luglio 1991.

Tale termine è stato fissato in considerazione del fatto che detto personale è, nella quasi totalità, personale della scuola e il suo servizio deve tenere conto delle scadenze connesse con il calendario scolastico.

Inoltre, esso costituisce un tempo congruo anche per gli adempimenti che saranno richiesti per passare dall'ordinamento vigente ad una nuova ed organica normativa della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

L'approvazione di questo disegno di legge non si pone quindi in alternativa al disegno di legge di riforma degli istituti italiani di cultura il cui *iter* si auspica, anzi, possa concludersi entro il 31 agosto 1990.

La sua approvazione corrisponde esclusivamente ad un eventuale stato transitorio di necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero in qualità di direttore, vice direttore o addetto presso gli istituti italiani di cultura, la cui restituzione ai ruoli di provenienza è stata sospesa ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 320, è mantenuto in servizio sino al 31 luglio 1991.